



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RIPRESA AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29.1.2015

Il presente Regolamento entra in vigore il 19.2.2015

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva, radiofonica e in streaming delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia dei dati personali”*.
2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'amministrazione comunale con le modalità di cui all'articolo 2. Le riprese delle sedute pubbliche/aperte possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate giornalistiche e televisive, con le modalità e le condizioni indicate all'articolo 3, nonché dalle persone che assistono ai lavori del Consiglio, con propri mezzi, con le modalità e alle condizioni indicate all'articolo 5.

ARTICOLO 2

ATTIVITA' DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON MODALITA' STREAMING

1. Il Comune di Arese, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche/aperte in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purché non invasiva e corretta. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali e svolte in diretta o in differita. Le riprese video, effettuate *“in house”* o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione in formato *“open data”*, dove per open data deve intendersi quanto previsto dal vigente articolo 68, comma 3 del D.lgs. n. 82/2005, in forma integrale, dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del Comune sino alla decorrenza del sesto mese successivo alla cessazione del mandato amministrativo del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, circa l'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, ferma restando l'apposizione nella sala consiliare, anche ai fini della conoscenza da parte dei cittadini, di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta consiliare.
3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, in sala, altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente l'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. Riguardo all'esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e quelle di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

5. Ai sensi e per gli effetti del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, il Comune di Arese è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.
6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
7. Le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, oltre che in modalità streaming, possono essere effettuate, assieme a quelle fotografiche, anche dal personale comunale nello svolgimento dei compiti di informazione, documentazione e divulgazione circa l'attività dell'Ente.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, Capo I del “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art. 139 del D. lgs.196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine. Le riprese devono comunque essere realizzate nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese, dovranno accreditarsi, inoltrando all'ufficio protocollo dell'Ente, tanto personalmente (negli orari di apertura al pubblico), quanto a mezzo fax o posta elettronica certificata (indirizzo mail comunale: protocollo@cert.comune.arese.mi.it) idonea comunicazione (modulo allegato A) al presente Regolamento) indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, del loro intendimento, almeno 1 giorno lavorativo prima dello svolgimento del Consiglio Comunale ed essere riconoscibili, durante la seduta del Consiglio stesso, attraverso un cartellino identificativo.
3. L'attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie allorché siano co-presenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari, pregiudicandone l'ordinato svolgimento.
4. Gli Amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

ARTICOLO 4

TRASMISSIONE DELLE VIDEORIPRESE

1. Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta o in differita su rete televisiva, in diretta ("streaming live") o in differita ("streaming on demand") attraverso il sito istituzionale del Comune di Arese o su un canale dedicato di altro sito che offra gratuitamente tale servizio e quindi non richieda oneri all'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale www.comune.aresse.mi.it.
2. I soggetti esterni all'ente, autorizzati alle riprese audiovisive, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web: www.comune.aresse.mi.it".

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA DAI CITTADINI CHE ASSISTONO AI LAVORI

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti all'adunanza, con propri mezzi, purché i Consiglieri e le altre persone presenti siano stati debitamente informati all'inizio della seduta, dal Presidente del Consiglio, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell'immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo.
2. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma precedente devono presentare idonea istanza come da modulistica allegata – allegato B) - al presente Regolamento almeno 1 giorno lavorativo prima dello svolgimento del Consiglio Comunale, oppure, nel caso di richiesta in via continuativa, almeno 1 giorno prima della prima ripresa/registrazione che si intende effettuare.
3. Tale richiesta dovrà essere recapitata al protocollo dell'Ente, tanto personalmente (negli orari di apertura al pubblico), quanto a mezzo fax o posta elettronica certificata (indirizzo mail comunale: protocollo@cert.comune.aresse.mi.it) e dovrà contenere:
 - a) le generalità di colui che effettua la ripresa;
 - b) le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa) delle riprese;
 - c) le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);
 - d) una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume l'obbligo:
 - di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";